

Prot. N. 266/SI del 28 Novembre 2019

## **Contratto per incarico professionale di**

**Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva/esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione lavori, Misura e contabilità**

per la realizzazione delle seguenti Opere:

Lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici a servizio del deposito AMAT di Roccazzo.

Codice Identificativo Gara (CIG): Z0129D28D4

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di novembre, in Palermo, via Roccazzo, 77

### **TRA**

**AMAT Palermo S.p.A.**, con sede in Via Roccazzo, 77, CAP 90135 Palermo (PA), c.f. e P.IVA 04797180827, di seguito denominata come "**Committente**", rappresentato dall'Amministratore Unico Avv. MICHELE CIMINO, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente,

### **E**

**Arch. SANTO GIOVANNI AIELLO**, libero professionista con studio e domicilio, ai fini del presente contratto, in viale Aldo Moro, 24, CAP 90047 Partinico (PA), P.IVA 04064570825, di seguito denominato "**Affidatario**", nato a Caccamo (PA) il 13/11/1961, C.F. LLASTG61S13B315I, residente in via Genova, 75, CAP 90047 Partinico (PA), iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo, sezione A, al N° 2376, domiciliato, ai fini del presente contratto, nello studio dell'Affidatario

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art.1 OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi desunti dalla tavola Z-2 del D.M. 17/06/2016:

#### **Progettazione di fattibilità tecnica ed economica**

- Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b), e) DPR 207/2010);
- Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art. 17, comma 1, lettere g), h) DPR 207/2010).

#### **Progettazione Definitiva/Esecutiva**

- Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze (art. 24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) DPR 207/2010);
- Relazione energetica (art. 28 Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.);
- Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), DPR 207/2010);
- Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), DPR 207/2010);
- Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), DPR 207/2010);
- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), h), DPR 207/2010);
- Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), DPR 207/2010);
- Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione (art. 33, comma 1, lettera f), DPR 207/2010).

#### **Esecuzione dei lavori**

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (Capo III, D.M. 7 marzo 2018, n. 49);
- Liquidazione – Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Capo IV, D.M. 7 marzo 2018, n. 49);

- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- Contabilità dei lavori a corpo (Capo IV, D.M. 7 marzo 2018, n. 49);
- Certificato di regolare esecuzione (art. 237, DPR 207/2010);
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 89, lettera f) e art. 92, D.Lgs. 81/2008).

L'incarico non comprende le spese per eventuali marche da bollo, spedizioni di raccomandate o per effettuare gli eventuali versamenti di legge agli Enti od Organi Pubblici/Privati che, durante l'espletamento delle pratiche, dovessero rendersi necessarie. Tali spese, comunque, verranno notificate e contabilizzate durante lo svolgimento dell'incarico e/o al termine dello stesso.

## **Art. 2 NORME DI RIFERIMENTO.**

Nell'esecuzione di quanto indicato al precedente art. 1, le prestazioni professionali saranno espletate in riferimento alle seguenti norme:

- ✓ Norme CEI/IEC per le parti elettriche ed elettroniche;
- ✓ Direttiva Macchine per tutte le apparecchiature (marcatatura CE);
- ✓ Norma UNI EN 1555-2:2011: "Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili – Polietilene (PE) – Parte 2: Tubi";
- ✓ Norma UNI EN 1555-3:2011: "Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili – Polietilene (PE) – Parte 3: Raccordi";
- ✓ Norma UNI EN 1555-4:2011: "Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili – Polietilene (PE) – Parte 4: Valvole";
- ✓ Norma UNI EN 1762:2017: "Tubi e tubi raccordati di gomma per gas petrolio liquefatto, GPL (liquidi o in fase gassosa), e gas naturale fino a 25 bar (2,5 MPa) – Specifiche";
- ✓ Norma UNI EN 1775:2008: "Trasporto e distribuzione di gas – Tubazioni di gas negli edifici – Pressione massima di esercizio  $\leq$  5 bar – Raccomandazioni funzionali";
- ✓ Norma UNI EN 5256:1987: "Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o immerse. Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di catrame";
- ✓ Norma UNI 5634:1997: "Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi";
- ✓ Norma UNI 9099:1989: "Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione";

- ✓ Norma UNI 9165:2004: “Reti di distribuzione del gas – Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar – Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento”;
- ✓ Norma UNI 9736:2014: “Raccordi fabbricati con giunzione mista metallo-polietilene per l’utilizzo in condotte di gas combustibili, acqua e altri fluidi in pressione e metallo-polipropilene per l’utilizzo in condotte di acqua e altri fluidi in pressione – Requisiti, prove, idoneità all’impiego e valutazione della conformità”;
- ✓ Norma UNI 10191:1993: “Prodotti tubolari in acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per fusione”;
- ✓ Norma UNI 10349:2016: “Riscaldamento e raffrescamento edifici – Dati climatici”;
- ✓ Norma UNI 10351:2015: “Materiali e prodotti per l’edilizia – Proprietà termoigrometriche – Procedura per la scelta dei valori di progetto”;
- ✓ Norma UNI 10355:1994: “Murature e solai – Valori della resistenza termica e metodo di calcolo”;
- ✓ Norma UNI 10412-1: 2006: “Impianti di riscaldamento ad acqua calda – Requisiti di sicurezza – Parte 1: requisiti specifici per impianti con generatore di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici”;
- ✓ Norma UNI CIG 11528:2014: “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW. Progettazione, installazione e messa in servizio”;
- ✓ Norma UNI/TS 11278:2017: “Sistemi metallici di evacuazione dei prodotti di combustione asserviti ad apparecchi e generatori a combustibile liquido o solido – Criteri di scelta in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto”;
- ✓ Circolare n. 56 del Ministero dell’Interno del 16 maggio 1964: “Disciplina per la sicurezza delle condotte di trasporto e di distribuzione del gas metano (metanodotti)”;
- ✓ D.M. 1 dicembre 1975: “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”;
- ✓ D.M. 26 giugno 1984: “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”;
- ✓ D.M. 24 novembre 1984: “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
- ✓ Legge 9 gennaio 1991, n. 10: “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili”;

- ✓ D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”, modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551;
- ✓ D.M. 12 aprile 1996: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”;
- ✓ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- ✓ D.M. 10 marzo 2005: “Classi di reazione al fuoco per i prodotti di costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito di sicurezza in caso d’incendio”;
- ✓ D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139: “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
- ✓ D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- ✓ D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: “Attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
- ✓ D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115: “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- ✓ Direttiva 2009/125/CE: “Direttiva relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”;
- ✓ D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione delle direttive 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- ✓ Direttiva 2012/27/UE: “Direttiva sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
- ✓ D.D.G. 23 luglio 2014, n. 71 del Dipartimento Regionale dell’Energia: “Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana”;
- ✓ D.M. 11 gennaio 2017: “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”;

- ✓ Legge 30 dicembre 2018, n. 145: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di Bilancio 2019).

Per quanto attiene la sicurezza e la prevenzione degli infortuni si richiamano le seguenti:

- ✓ D.Lgs. 80/2016 sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;
- ✓ D.M. 37/2008 sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- ✓ D.Lgs. 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Art. 3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi, spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati stimati con riferimento al D.M. 17/06/2016.

L'importo stimato omnicomprendivo ammonta ad € 32.519,97 oltre oneri previdenziali e IVA, suddiviso in funzione delle prestazioni richieste come segue:

<b>PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE)</b>	€ 2.355,47
<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA</b>	€ 13.793,96
<b>ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	€ 16.370,54
Totale	€ 32.519,97

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra, sulla base del ribasso del 13,30% offerto dall'Affidatario in data 11/10/2019 con protocollo aziendale N° 20674, ammontano complessivamente a

€ 28.194,82 (ventottomilacentonovantaquattro/82).

Il suddetto importo viene così suddiviso:

<b>PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE)</b>	€ 2.042,20
<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA</b>	€ 11.959,36
<b>ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	€ 14.193,26
Totale	€ 28.194,82

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA.



**Art. 4. EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.**

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 7.

**Art. 5. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- inoltrare le necessarie richieste – istruite dal professionista – per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni, pur di fornirne preliminarmente apposito elenco nominativo;
- porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista del servizio da espletare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il Committente si ripromette di ottenere dall'esatto e corretto adempimento dell'Affidatario, valutato alla stregua della *diligentia quam in concreto* (ossia rapportando la condotta effettivamente tenuta alla natura ed alla specie dell'incarico professionale assunto nonché alle concrete circostanze nelle quali la prestazione è stata svolta, Cass. 28/01/2001, n. 15124);
- fornire all'Affidatario le planimetrie degli immobili oggetto delle opere in formato cartaceo e/o digitale (con estensioni *dwg* o *dxf*).

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi

contrattuali di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 6. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto precedentemente, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n. HCC18-W0026163 rilasciata in data 09/03/2019 con scadenza in data 13/03/2020 e **senza tacito rinnovo**, da Tokio Marine Europe S.A., con massimale di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) e franchigia/scoperto € 500,00 (cinquecento/00).

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà eventualmente sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati saranno forniti in N° 3 (tre) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare nonché una copia elettronica in formato *dwg* o *dxf* editabile.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

È a carico dell'Affidatario il tempo impiegato per fornire assistenza ad AMAT per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiore a 10 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2016).



Per le prestazioni di direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, l’Affidatario dovrà essere munito di una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.

La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Tale cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

**L’inizio del servizio prima della formale sottoscrizione del presente contratto, è in ogni caso subordinato alla consegna, da parte dell’Affidatario, della polizza assicurativa di responsabilità civile professionale. Poiché la suddetta polizza ha scadenza nel periodo di vigenza del presente contratto, l’Affidatario si impegna sin d’ora a rinnovare la polizza assicurativa di responsabilità civile entro la scadenza del 13/03/2020 e delle eventuali successive scadenze nel periodo di vigenza contrattuale, obbligandosi alla consegna delle nuove polizze al Committente. L’Affidatario si impegna a consegnare la cauzione definitiva prima dell’avvio della fase di esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 7.**

#### **Art. 7. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE**

L’Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 1, s’impegna a rispettare le scadenze massime sotto riportate:

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	30 gg
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	90 gg
ESECUZIONE DEI LAVORI	180 gg

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione, certificato di regolare esecuzione), le tempistiche per l’espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini che saranno specificati nel capitolato speciale d’appalto e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che:

a) I giorni sono solari consecutivi, comprensivi di ogni eventuale festività;

- b) Il decorso dei termini contrattuali per le prestazioni afferenti alla fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sarà valutato a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui all'art. 5 del presente contratto e degli adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite. Nel caso in cui la suddetta fase venga ultimata in un tempo inferiore al limite massimo stabilito, il tempo residuo potrà essere cumulato con il tempo massimo previsto per la fase successiva;
- c) Il rispetto dei termini contrattuali per le prestazioni afferenti alla fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed alla fase di progettazione definitiva/esecutiva sarà valutato in relazione al completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi a ciascuna fase;
- d) Il decorso dei termini contrattuali per le prestazioni afferenti la fase di progettazione definitiva/esecutiva sarà valutato a partire dalla data di approvazione, da parte di AMAT, del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, corredato degli eventuali adeguamenti richiesti all'Affidatario. Nel caso in cui la suddetta fase venga ultimata in un tempo inferiore al limite massimo stabilito, il tempo residuo potrà essere cumulato con il tempo massimo previsto per la fase successiva;
- e) Il rispetto dei termini contrattuali per le prestazioni afferenti alla fase di progettazione esecutiva sarà valutato in relazione al completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alla fase;
- f) Il decorso dei termini contrattuali per le prestazioni afferenti la fase di esecuzione dei lavori sarà valutato a partire dalla data di sottoscrizione del contratto con la ditta che si aggiudicherà l'appalto per la realizzazione delle opere;
- g) Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- h) Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 4

### **Art. 8. PENALI**

Qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 7, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 5 (cinque) gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'incarico, fino ad un massimo del 10% dell'importo totale del corrispettivo.

Le suddette penali saranno contabilizzate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

### **Art. 9. MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento avverrà entro 30 gg. dall'emissione delle fatture relative ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. Per le attività relative alla fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica:
  - € 600,00 (seicento/00) all'atto del conferimento dell'incarico;
  - € 5.000,00 (cinquemila) alla consegna di tutti gli elaborati contrattuali relativi alla fase, a seguito della comunicazione del Committente di avvenuta approvazione del Progetto.
2. Per le attività relative alla fase di progettazione definitiva/esecutiva:
  - € 8.401,56 (ottomilaquattrocentouno/56) alla consegna di tutti gli elaborati contrattuali relativi alla fase, a seguito della comunicazione del Committente di avvenuta approvazione/validazione della fase stessa.
3. Per le prestazioni legate alla fase di esecuzione dei lavori, la liquidazione dei corrispettivi avverrà con acconti in concomitanza ed in misura proporzionale all'emissione e all'importo dei singoli Stati Avanzamento Lavori.

Il saldo di tutte le competenze avverrà all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento delle fatture sarà subordinato alla verifica delle attività svolte da parte del RUP, evidenziata dall'apposizione del visto di conformità.

La Legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto, a partire dal 01/01/2019, l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabili o identificati ai fini IVA in Italia, sia in ambito *business to business* (B2B), sia in ambito *business to consumer* (B2C). Al fine della corretta gestione dell'invio delle fatture elettroniche, si indica di seguito il "**codice univoco destinatario**" **LV9G795**, che identifica AMAT nel sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi della L. 136/2012, le fatture dovranno riportare il **CIG Z0129D28D4**. Infine il seguente riferimento dovrà essere incluso in tutta la corrispondenza, in tutte le fatture e in tutti i documenti di spedizione correlati: **DP n. 437 del 15/11/2019**.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

#### **Art. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE**

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza l'indennizzo di cui al comma seguente.

Il Committente può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo pari al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del D.Lgs. 50/2016 e del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

#### **Art. 11. OBBLIGHI TRACCIABILITA'**

Il conto dedicato intestato è identificato con codice IBAN IT53K0200843490000103243679 della Banca Unicredit, agenzia di Partinico (PA) Corso Dei Mille, 259 (angolo largo Modica) intestato a Santo Giovanni Aiello.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

#### **Art. 12. PRIVACY E CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica; inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e sue successive modifiche ed integrazioni, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

L'Affidatario è tenuto altresì a garantire, per sé e per i propri eventuali collaboratori, il rispetto degli obblighi derivanti dal Codice Etico di AMAT, approvato con delibera di C.d.A., punto n. 4 del 23/04/2018 e disponibile sul sito di AMAT [www.amat.pa.it](http://www.amat.pa.it).

#### **Art. 13. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché venga precisato che tali modifiche non sono in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della Legge

22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il professionista in relazione al presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

#### **Art. 14. CLAUSOLE FINALI**

Il presente contratto produce effetti, per l'Affidatario e per il Committente, dalla data della sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, DPR 26 aprile 1986, n. 131, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

#### **Art. 15. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di 30 giorni dalla data in cui una delle parti contraenti notifica all'altra parte un provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno di esclusiva competenza del Foro di Palermo.

#### **Art. 16. DICHIARAZIONI**

Il professionista Arch. SANTO GIOVANNI AIELLO dichiara di non essere a conoscenza a suo carico, dei soci e dei relativi conviventi, di procedimenti o provvedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 10, commi 3, 4, 5, e art. 10-quater, comma 2 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., di non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia, di non avere in corso procedimenti penali per il reato di associazione mafiosa e di non essere mai stato condannato per tale reato.

Allegati:

Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale (cfr. art. 6).



Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Palermo, li 28 Novembre 2019

L'Affidatario           **ARCH. SANTO GIOVANNI AIELLO**


Per il Committente   **Avv. MICHELE CIMINO**

*Documento firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*



SANTO GIOVANNI AIELLO ARCHITETTO  
STUDIO DI ARCHITETTURA URBANISTICA CONSERVAZIONE E RESTAURO  
90047 PARTINICO – VIALE ALDO MORO, 35

Palermo, li 21/11/2019

 Palermo S.p.A. Ricevuto il
21 NOV 2019
24264 Prot. N.

Egregio  
R.U.P. Ing. Giovanni Lumione  
AMAT Palermo s.p.a.  
Socio Unico Comune di Palermo  
Sede Legale: Via Roccazzo, 77 – 90135  
PALERMO  
A mezzo PEC amat.segrgen@pec.it

**OGGETTO:** Affidamento dei servizi relativi all'Architettura ed all'Ingegneria, con riferimento ai lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici al servizio del deposito AMAT di Roccazzo - C.I.G.: Z0129D28D4.

- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il sottoscritto Santo Giovanni Aiello C.F. LLASTG61S13B315I, Nato a Caccamo (PA) il 13/11/1961 e residente in Partinico (PA) via Genova n. 75 In qualità di Architetto libero professionista con sede studio a Partinico Viale Aldo Moro n. 35, C.A.P. 90047 - tel./fax.: 0918904492

Mail: [arch.santogiovanniaiello@gmail.com](mailto:arch.santogiovanniaiello@gmail.com); P.E.C.: [santogiovanni.aiello@archiworldpec.it](mailto:santogiovanni.aiello@archiworldpec.it);

Codice Fiscale: LLASTG61S13B315I - P.IVA: 04064570825

In relazione all'incarico di cui in oggetto, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

#### DICHIARA

1) che ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il conto corrente bancario dedicato anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente incarico è:

Cod. IBAN: IT53K0200843490000103243679,

Intestatario: Santo Giovanni Aiello

Banca: Unicredit - Agenzia: Partinico (PA)

Di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi degli art. 7, 13 e 22 e ss. del D. Lgs. 196/2003

- Si allega copia carta di identità - n°AT9573892 - rilasciata in data: 26/04/2013 dal comune di Partinico

Studio Arch. S. G. Aiello – email: [arch.santogiovanniaiello@gmail.com](mailto:arch.santogiovanniaiello@gmail.com) – pec: [santogiovanni.aiello@archiworldpec.it](mailto:santogiovanni.aiello@archiworldpec.it)


Viale Aldo Moro 35, 90047 Partinico - Tel./Fax 091/8904492 - Cell. 338 8443655 - P.I. 04064570825 - C. F. LLASTG61S13B315I

COGNOME **AIELLO**  
 NOME **SANTO GIOVANNI**  
 nato il **13/11/1961**  
 (atto n. **150** P. **I** S. **A**)  
 a **CACCANO (PA)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **PARTINICO**  
 Via **via GENOVA 75**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione **ARCHITETTO**  
 CONIUGATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **1,83 M**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **CASTANI**  
 Segni particolari



Firma del titolare *Santo Giovanni AIELLO* **27/04/2013**  
 PARTINICO  
 IL SINDACO  
 Incaricato del dno  
 Sindaco  
**INCARICATO DEL SINDACO**  
*Giustino La Torre*  
 PARTINICO

SCADE IL **13/11/2023**  
 RISCOSSI EURO **5,42**



**AT 9573892**

REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI  
 PARTINICO  
**CARTA D'IDENTITA'**  
**N° AT 9573892**  
 DI  
**AIELLO**  
**SANTO GIOVANNI**



**TOKIO MARINE  
HCC**

**Tokio Marine Europe S.A.**  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Via Torino, 2  
20123 Milano, Italia  
Tel: + 39 02 87387741  
tmhcc.com

## MODULO

			Codice Doc.	Agreement Number
			<b>B</b>	<b>744825 (18)</b>

Tipo di assicurazione: **ARCHITETTO**

Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N. HCC18-W0026163

Assicurato/Contraente: **AIELLO SANTO GIOVANNI**  
Indirizzo: **VIALE ALDO MORO, 35**  
Città (Prov) e CAP: **PARTINICO (PA) - 90047**  
Codice Fiscale: **LLASTG61S13B315I**  
Partita IVA: **04064570825**

Durata dell'Assicurazione - senza tacito rinnovo -  
dalla ore 24:00 del 13/03/2019 alle ore 24:00 del 13/03/2020

Data della Proposta - Questionario: 04/03/2019

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo:  
PL\_ARCHITETTO\_032019

Rischi e importi assicurati, franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra) vedere Scheda di Copertura.

Premio Netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale
EUR 152,44	EUR 15,24	EUR 167,68	EUR 37,32	EUR 205,00

Modalità del pagamento del Premio ed eventuali regolazioni: **ANNUALE**

Data	Tokio Marine Europe S.A.	L'Assicurato o il Contraente
08/03/2019	Il rappresentante legale per l'Italia Christian Kanu	
<p>IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DEI DOCUMENTI COMPONENTI IL SET INFORMATIVO. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAITO, COME PREVISTO DEL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018.</p> <p>Il Contraente: </p>		

Il pagamento del Premio per l'importo di € 205,00 è stato fatto in mie mani in data 06/03/2019  
L'Incaricato: .....

DELLA SOCIETÀ  
DI TORINO  
N. 100152  
06/03/2019

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. è autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentata dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 33, rue Sainfoin, L-2763, Lussemburgo. Capitale sociale 51m. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese iscritte da IVASS, con il n. 100152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Torino 2, 20123 Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 10538810360 e n. REA 2540339, PEC: [tokio.marine@tmhcc.com](mailto:tokio.marine@tmhcc.com)



**TOKIO MARINE  
HCC**

**Tokio Marine Europe S.A.**  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Via Torino, 2  
20123 Milano, Italia  
Tel. + 39 02 87387741  
tmeco.com

## SCHEDA DI COPERTURA POLIZZA N.HCC18-W0026163

**Tipologia:** ARCHITETTO

**Massimale:** 250.000,00 EUR

**Franchigia:** 500,00 EUR

**Retroattività:** 13/03/2013

**Estensione Territoriale:** EU, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino

**Intermediario:** BELARDO BROKER SRL

**Sottolimite Interruzione e sospensione attività:** 83.334,00 EUR

**Estensioni incluse:** Certificazione energetica (sottolimite pari ad 1/4 del massimale)  
ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08

**Estensioni escluse:** Amministratore di condominio  
Attività di perito del tribunale  
Certificazione energetica (sottolimite pari ad 1/2 del massimale)  
Continuous Cover  
Mediazione/Conciliazione  
RC Condizionata Studio

Data

09/03/2019

L'Assicurato o il Contraente

*[Handwritten signature]*

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni di quanto sopra riportato.

Data

09/03/2019

L'Assicurato o il Contraente

*[Handwritten signature]*



TOKIO MARINE  
HCC

Tokio Marine Europe S.A.  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Via Torino, 2  
20123 Milano, Italia  
Tel: +39 02 87387741  
tmhcc.com

## SCHEDA DI COPERTURA POLIZZA N.HCC18-W0026163

Precisazioni: N/A

### AVVERTENZE IMPORTANTI:

ATTENZIONE: Il contratto è stato stipulato sulla base delle informazioni che il CONTRAENTE ha fornito agli assicuratori. Queste informazioni vanno controllate, attentamente, in quanto la loro inesattezza rende il contratto annullabile o comunque permette all'assicuratore di ridurre le prestazioni come disciplinato dagli artt. 1892 e 1893 del c.c. . Si intendono, inoltre, escluse dalla copertura assicurativa tutte le attività per le quali non è stato indicato l'ammontare del fatturato nel questionario datato 04/03/2019. I dati comunicati nei questionari ed utilizzati per l'emissione delle polizze restano assunti e vincolanti per il rinnovo se non espressamente modificati a richiesta dell'assicurato. Le attività ordinarie tutte previste dalle normative non precedentemente svolte si intendono automaticamente in copertura se non acquistano carattere di sostanziale modifica al rischio assunto. La variazione anche di una sola di tali informazioni deve essere comunicata immediatamente all'assicuratore.

IL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E' BASATO SULLA 'POSSIBILITA' (ALEA) DEL VERIFICARSI DI EVENTI CHE POSSANO ESSERE OGGETTO DI RICHIESTE RISARCITORIE, PURCHE' DENUNCIATE ENTRO I TERMINI CONTRATTUALMENTE STABILITI ED ACCETTATI, NON CONOSCIUTE DALL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA.

IL REGIME TEMPORALE DI OPERATIVITA' E' IN FORMA CLAIMS MADE. L'ASSUNZIONE DEL RISCHIO E' AVVENUTA SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI FORNITE SUL QUESTIONARIO, PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA ED AI SENSI DEGLI ARTT. 1892/1893 DEL CODICE CIVILE.

Data

09/03/2019

L'Assicurato o il Contraente

*[Handwritten signature]*

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di quanto sopra riportato.

Data

09/03/2019

L'Assicurato o il Contraente

*[Handwritten signature]*



CONTRAENTE/ASSICURATO (obbligatorio) AIELLO SANTO BIDUA.MMI  
 NUMERO DI POLIZZA 17-UK00112DT  
 DATA DI SCADENZA 15-03-2019  
 CODICE FISCALE (obbligatorio) LLA STG 61813 B3151/40 64570925  
 INDIRIZZO E-MAIL CONTRAENTE (obbligatorio) ARELLA.AIELLO@INTERFEREE.IT

1	L'anagrafica del contraente/assicurato ha subito variazioni nell'ultima annualità? Se si fornire dettagli (in caso di cambio indirizzo, indicare se si tratta di residenza o di studio): <b>PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: CODICE DESTIMATARIO: KRHH6B9</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
2	Si prega di compilare lo split del fatturato alla pagina seguente.		
3	La tipologia dell'attività svolta ha subito delle variazioni rispetto a quanto precedentemente comunicato (es. attività ex D. Lgs 81/2008, certificazione energetica...)? Se si fornire dettagli:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
4	Si sono mai verificate perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l'assicurato e/o soci passati e/o presenti, e/o qualsiasi membro dello staff passato e/o presente negli ultimi 5 anni? Se si allegare dettagli:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
5	Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l'assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro dello staff presente e/o passato? Se si allegare dettagli:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
6	RINNOVO AUTOMATICO (solo per polizze Lloyd's)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
7	CONTINUOUS COVER (+10% di sovrappremio)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

N.B. In caso di spazio insufficiente per il completamento delle risposte, prega fornire allegando un foglio di integrazione datato e firmato.

**ATTENZIONE:**

In caso di sinistro e/o circostanze note UIA Srl verificherà la fattibilità e le condizioni di rinnovo con gli assicuratori. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto presa visione dei documenti componenti il Set Informativo versione 01\_2019 come previsto dal Regolamento n. 41 del 02/08/2018 dell'IVASS scaricabili dall'indirizzo [www.uiainternazionale.net/prodotti](http://www.uiainternazionale.net/prodotti).

Il contratto Lloyd's non prevede il tacito rinnovo. Non è quindi previsto il periodo di mora, il contratto cesserà ogni suo effetto alla scadenza indicata nel modulo/certificato di polizza.

Il contratto Tokio Marine Hcc non prevede la regolazione premio, ma prevede il tacito rinnovo. Non è comunque previsto il periodo di mora.

Il presente contratto di rinnovo sarà normato secondo il codice della privacy (art. 13 del d.lgs. n. 196/03) - regolamento europeo 2016/679 e s.m.i.

Underwriting Insurance Agency S.r.l.

*[Firma]*

Il Sottoscritto/Proponente conferma che, in ossequio alle disposizioni di Legge vigenti, adempie, nei modi prescritti dalla Legge, gli obblighi informativi nei confronti del Cliente anche in riferimento all'esistenza della copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale assicurata.

DATA 4.1.3.1.2019

FIRMA DELL'ASSICURATO

*[Firma dell'Assicurato]*

**Underwriting Insurance Agency**

Underwriting Insurance Agency S.r.l.

Sede Legale: Via Dante, 1 - 20122 Milano

Sede Operativa: Corso Sempione, 61 - 20149 Milano Tel: 02 54 122 532 Fax: 02 54 019 598

E-mail: [gestioneporti@uiainternazionale.com](mailto:gestioneporti@uiainternazionale.com) - Web: [www.uiainternazionale.com](http://www.uiainternazionale.com) - P.I. 08668621004 - R.F.A. 1110118

**ALLEGATO N°1 - SPLIT DEL FATTURATO PER ARCHITETTO**

Inserire, per entrambi gli anni, il fatturato per ogni attività esercitata

ATTIVITA'	ANNO PRECEDENTE 2.....	ANNO CORRENTE 2..... (STIMA)
Costruzioni civili / commerciali fino a 10 piani	€ 4.300,00	€
Edifici pubblici ed industriali	€ 8699,00	€ 60.000,00
Progettazione reti idriche, elettriche e fognarie / ferrovie, funivie	€	€
Manutenzione reti idriche, elettriche e fognarie / ferrovie, funivie	€	€
Impianti di depurazione, scavi e bonifiche / Impianti di refrigerazione, condizionamento e silos	€	€
Opere marittime, invasi e bacini / Cave, miniere, impianti di frantumazione	€	€
Impianti chimici, petrolchimici, offshore	€	€
Impiantistica, centrali di produzione di energia	€	€
Consulenza ed adempimenti burocratici	€	€
Ristrutturazioni industriali	€	€
Ristrutturazioni civili	€	€
Soil Engineers (ingegneria del suolo), piling (palificazione di sostegno), cladding (rivestimenti), ponti, gallerie, dighe, piscine	€	€
Certificazione energetica <input type="checkbox"/> sottolimita pari ad 1/4 del massimale <input type="checkbox"/> sottolimita pari ad 1/2 del massimale (con sovrapprezzo)	€	€ 1.00
Mediazione-Conciliazione	€	€
Amministratore di stabili e di condomini Numero di Condomini amministrati Numero di Super Condomini amministrati	€	€
Attività ex Decreto Legislativo N.81 9/4/08	€	€ 600
Perito del tribunale		
Altro: mansioni specifiche (precisare) _____	€	€
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.999,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>

- E' richiesta l'estensione RC conduzione studio (con sottolimita)?      SI     No
- Nel caso l'Assicurato sia lo Studio Associato, si desidera l'estensione all'attività esercitata dai singoli professionisti (fuori dallo Studio)      SI     No


Se si indicare il fatturato per tale attività alla voce "Altro" e indicare nominali e P.Iva

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATA 4/3/2019

FIRMA DELL'ASSICURATO  




Sede Legale: Via Donzelli, 3 - 20122 Milano  
 Sede Operativa: Corso Sempione, 61 - 20149 Milano Tel: 02 54 122 532 Fax: 02 54 019 598  
 E-mail: gestioneportafoglio@sisinternational.com - Web: www.sisinternational.com - P.I. 08665021004 - R.E.A. 1110118



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
Polizza di Responsabilità Civile Professionale Architetti

**AVVERTENZA IMPORTANTE**

**Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono prestate nella forma "CLAIMS MADE" e sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO e da lui denunciate agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione e riferite ad Atti Illeciti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.**

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione della Contraente e/o dell'Assicurato sulle frasi evidenziate in grigio, le quali si riferiscono a decadenze, nullità, limitazioni di garanzia, ovvero oneri a carico della Contraente o dell'Assicurato.

**Sezione A**  
**DEFINIZIONI**

I termini in lettere maiuscole riportati nella presente POLIZZA, nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA allegato ed in eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito:

**CLAIMS MADE – RETROATTIVITA'**: L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di ATTI ILLECITI accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà essere denunciato.

**QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA**: il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E' obbligo dell'ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Set informativo, redatto a sensi del Regolamenti vigenti, è parte del contratto.

**MODULO/SCHEDA DI COPERTURA**: il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati dell'ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli della POLIZZA. Il MODULO/SCHEDA DI COPERTURA forma parte integrante del contratto.

**CONTRAENTE**: il soggetto indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che sottoscrive la presente POLIZZA.

**ASSICURATO**: in caso di Ditta individuale, nominata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, la persona fisica.  
- in caso di Associazione Professionale, di Studio Associato, di Società, nominate nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, i partners, i professionisti associati, tutti i soci esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società;  
Per ASSICURATO si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della POLIZZA.

**STAFF E/O COLLABORATORI**: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'ASSICURATO in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, corrispondente, italiano od estero dell'ASSICURATO nello svolgimento delle attività previste nell'Oggetto dell'Assicurazione.

**ASSICURATORI**: Tokio Marine Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia.

**TERZO**: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall'ASSICURATO o dai suoi dipendenti.

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 33, rue Sainte Zithe, L-2763, Lussemburgo. Capitale sociale \$1m. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. 1.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A.-Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Torino 2, 20123 Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339. PEC: [tokiomarineeurope@legalmail.it](mailto:tokiomarineeurope@legalmail.it)



Il termine TERZO esclude:

- a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l'ASSICURATO;
- b) Le imprese o Società di cui l'ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
- c) I partners, i professionisti associati, tutti i soci e i STAFF E/O COLLABORATORI dell'ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.

**RICHIESTA DI RISARCIMENTO:**

- a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali per un ATTO ILLECITO e presentate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, oppure
- b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata per la prima volta all'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE;

**ATTO ILLECITO:**

- a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA;
- b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una PERDITA a TERZI compiuto da un membro dello STAFF E/O COLLABORATORI dell'ASSICURATO esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, eccetto nel caso in cui tale atto doloso e fraudolento sia stato condonato da un ASSICURATO e fatta salva l'Esclusione di dolo dell'ASSICURATO.

**POLIZZA:** il documento che prova l'Assicurazione.

**CIRCOSTANZA:**

- a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
- b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO, che potrebbe dare luogo a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
- c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
- d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
- e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che potrebbe dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;

**PERIODO DI ASSICURAZIONE:** il periodo di tempo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

**PERDITA:**

- a) danni patrimoniali che l'ASSICURATO, quale civilmente responsabile, sia tenuto a corrispondere a un TERZO a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, e derivanti da sentenze o transazioni concluse con il previo consenso scritto degli ASSICURATORI;
- b) le spese legali sostenute da un TERZO che abbia presentato una RICHIESTA DI RISARCIMENTO e che l'ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
- c) i COSTI E SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenute dall'ASSICURATO con il previo consenso scritto degli ASSICURATORI nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro l'ASSICURATO per Responsabilità Civile.

**COSTI E SPESE:**

- a) tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell'ASSICURATO derivanti dall'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI. COSTI E SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri compensi ed indennità dell'ASSICURATO e/o dei suoi STAFF E/O COLLABORATORI.
- b) L'indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente POLIZZA non potrà eccedere le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI.
- c) I COSTI E LE SPESE, come previsto all'art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e sono corrisposti in aggiunta allo stesso. Detti COSTI E SPESE non sono soggetti all'applicazione di alcuna FRANCHIGIA O SCOPERTO. Non saranno considerate COSTI E SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.

**PERIODO DI RETROATTIVITÀ:** il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate per la prima volta contro l'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, (se concesso) in conseguenza di ATTI ILLECITI perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati, individualmente o collettivamente, entro detto PERIODO DI RETROATTIVITÀ. Il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA non s'intende in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione.



**MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO:** il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, durante il quale l'ASSICURATO ha il diritto di notificare RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate per la prima volta contro l'ASSICURATO durante tale periodo per ATTI ILLECITI commessi o che si presume siano stati commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e durante il PERIODO DI RETROATTIVITÀ (se concesso).

**PREMIO:** il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI.

**LIMITE DI INDENNIZZO:** l'ammontare, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso).

A tali ammontari vanno aggiunti i Costi e le Spese come indicato nelle definizioni sopra riportate. Qualora nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA sia previsto un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO questo non sarà considerato in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO, bensì parte dello stesso, e rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio.

**FRANCHIGIA O SCOPERTO:** l'ammontare della PERDITA, percentuale o fisso, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri.

Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA, indennizzabile ai termini della presente POLIZZA, soltanto le somme eccedenti tale ammontare.

**INTERMEDIARIO:** Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.

**ATTI TERRORISTICI:** a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

**SOSTANZE INQUINANTI:** qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale (compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti). Nel termine rifiuti sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: materiali riciclati, revisionati e riconvertiti.

**DANNI CORPORALI:** lesioni personali, morte, infermità.

**DANNI MATERIALI:** distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).

**SINISTRO IN SERIE:** si considera l'atto che ripetuto più volte produca eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento.

### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle professioni descritte in polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso), purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall'ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l'ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa). Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

A maggior precisazione s'intendono comprese nella garanzia della presente POLIZZA:

- L'attività di Consulenza ecologica ed ambientale;
- Gli incarichi di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione, (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche);
- Per attività di Accertamento della Consistenza Statico- Funzionale, (Fascicolo Fabbriato);
- L'attività di supporto al R.U.P., (D.Lgs. 163/2006);
- DIA e super DIA e smi;
- L'attività di project management nell'ambito del settore costruzioni;
- Attività di verifica degli elaborati progettuali ai sensi dell'art.30 co 6 della L.166/02;
- Contratti di natura professionale inerenti a responsabilità dirigenziale del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno.



## **ESCLUSIONI**

L'Assicurazione non opera;

1) in relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e nella QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA;

2) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza;

3) a favore di un ASSICURATO che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nella QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Autorità;

In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ATTI ILLECITI commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'ASSICURATO.

La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale.

Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l'attività dell'ASSICURATO, l'Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite ad ATTI ILLECITI commessi prima della data della predetta delibera.

L'ASSICURATO dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli ASSICURATORI fornendo copia di detta documentazione.

Gli ASSICURATORI conseguentemente avranno facoltà di:

I. Recedere dalla polizza dando 60 giorni di preavviso;

II. Mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;

4) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino SOSTANZE INQUINANTI di qualsiasi tipo;

5) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto al capitolo Penalità Fiscali - che segue;

6) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:

I. Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;

II. Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose di qualsiasi dispositivo nucleare o componente nucleare dello stesso;

7) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'ASSICURATO o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'ASSICURATO;

8) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'ASSICURATO;

9) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO per un ASSICURATO che, pur iscritto all'Albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto del soggetto cliente dell'ASSICURATO stesso con riferimento all'incarico da questi assunto;

10) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall'ASSICURATO contrattualmente, salvo il caso in cui l'ASSICURATO sarebbe stato ritenuto responsabile per la PERDITA anche in assenza di tali condizioni contrattuali o garanzie;

11) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da contratti nei quali l'ASSICURATO agisce come appaltatore edile in connessione o non col la sua professione;

12) per il pregiudizio economico, i danni, oneri o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

I. Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o

II. Qualsiasi ATTO TERRORISTICO

III. Eventi naturali

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa ogni pregiudizio economico, danno, costo o esborso di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.

Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi pregiudizio economico, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'ASSICURATO. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante;

13) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell'ASSICURATO, salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da TERZI;

14) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'ASSICURATO;

15) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente da DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.

16) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o





dall'utilizzo da parte di o per conto dell'ASSICURATO di terreni, fabbricati, barche, aeromobili, navi o veicoli a propulsione meccanica;

17) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;

18) Danni Conseguenziali: i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato ma quelli delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto);

19) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati nel nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447); sono escluse le richieste di risarcimento danni conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato;

20) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte allo svolgimento di incarichi professionali all'assunzione dei quali l'ASSICURATO non ha adempiuto gli obblighi informativi previsti dalla Legge;

21) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da fabbricazione, costruzione, installazione, oppure fornitura materiali o attrezzature;

22) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inadempienze dell'Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti;

23) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da qualsiasi errore o omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché nello svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza o dei servizi relativi, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti;

24) per i sinistri in serie; si precisa che i sinistri in serie sono esclusi dalla copertura assicurativa della presente polizza. Per sinistro in serie si considera l'atto che ripetuto più volte produca eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento;

## ESTENSIONI

### LEGGE MERLONI

Alla presente POLIZZA, può essere emesso, dietro specifica richiesta dell'ASSICURATO, documento assicurativo (polizza) per le responsabilità derivanti dalla Legge 109 dell'11.02.1994, così come modificata dal D.L.101 del 03.04.1995, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la c.d. "Legge Merloni"); gli ASSICURATORI si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo lo schema D.M. 123/04 (per opere il cui valore sia inferiore ad € 5.000.000 e per un periodo massimo di 36 mesi) con un limite non superiore al LIMITE DI INDENNIZZO di cui alla POLIZZA base. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in un'unica soluzione anticipata e con una FRANCHIGIA O SCOPERTO che non potrà essere inferiore a quanto indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA della POLIZZA base. Il limite di ogni singolo MODULO/SCHEDA DI COPERTURA Merloni sarà separato ed in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA della POLIZZA base.

In deroga alle condizioni dello schema D.M. 123/04, qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo MODULO/SCHEDA DI COPERTURA perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato rimane acquisito dagli Assicuratori.

Con riferimento ad incarichi effettuati per Autorità Locali, ovunque si faccia menzione al MODULO/SCHEDA DI COPERTURA Merloni alla legge 109/94, si devono intendere richiamate anche le leggi locali in materia di lavori pubblici.

### VERIFICATORE ESTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Alla presente POLIZZA, può essere emesso, dietro specifica richiesta dell'ASSICURATO, documento assicurativo (polizza) per le responsabilità derivanti dall'art. 112 comma 4-bis del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 57 del D.P.R. 207/2010; gli ASSICURATORI si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto con un limite non superiore al LIMITE DI INDENNIZZO di cui alla POLIZZA base. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in un'unica soluzione anticipata e con una FRANCHIGIA O SCOPERTO che non potrà essere inferiore a quanto indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA della POLIZZA base. Il limite di ogni singolo MODULO/SCHEDA DI COPERTURA sarà separato ed in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA della POLIZZA base.

Qualora, per cause non imputabili all'assicurato, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo MODULO/SCHEDA DI COPERTURA perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato rimane acquisito dagli Assicuratori.

Con riferimento ad incarichi effettuati per Autorità Locali, ovunque si faccia menzione al MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, si devono intendere richiamate anche le leggi locali in materia di lavori pubblici.

**Le seguenti estensioni sono operanti solo se specificatamente richiamate nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e solo se il fatturato, e le eventuali altre informazioni, per tali attività sono dichiarate nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e sempreché il fatturato per tali attività rientri nel fatturato totale. IN CASO CONTRARIO LE ATTIVITÀ E LE FUNZIONI INDICATI NELLE SEGUENTI ESTENSIONI DEVONO CONSIDERARSI ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALLA COPERTURA.** Ove non diversamente indicato ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

### ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l'ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza degli incarichi assunti ai sensi del D.L. 09/04/08 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori). Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all'ASSICURATO.

La garanzia opera con un sottolimito pari a 1/4 del LIMITE DI INDENNIZZO indicato in SCHEDA DI COPERTURA con uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.500,00 ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato.



#### ESTENSIONE ALLA ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da ATTI ILLECITI relativi dalla attività di conciliatore/mediatore svolta secondo i dispositivi legislativi che normano l'attività. La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENNIZZO e con FRANCHIGIA indicati nel CERTIFICATO.

#### ESTENSIONE PER L'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La presente polizza si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da ATTI ILLECITI relativi allo svolgimento della raccolta dati/certificazione relativa alla normativa per il contenimento energetico, così come normata dalle disposizioni legislative nazionali ed eventuali integrazioni specifiche dettate dagli Enti Territoriali competenti. Fermo il carattere risarcitorio della presente polizza ed i massimali concessi, nonché sulla base dell'esistenza delle avvenute autorizzazioni concesse e necessarie allo svolgimento dell'attività. L'attività sopra indicata si intende prestata con un sottolimito pari ad 1/4 (un quarto) del massimale indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di polizza salvo diverse pattuizioni.

#### ESTENSIONE AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO nella sua attività di amministratore di stabili e condomini indicati nell'elenco allegato al QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA. La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENNIZZO e con FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo. Le attività coperte sono tutte quelle regolate dal codice civile (art. 1129) e dalle leggi o regolamenti e usi vigenti che disciplinano l'attività di amministratore di condomini e di immobili. S'intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti; s'intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D'ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A. srl.

#### ESTENSIONE ALL'ATTIVITA' DI PERITO DEL TRIBUNALE

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO in relazione ad incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria nella qualità di Perito del Tribunale.

#### ESTENSIONE RC CONDUZIONE DELLO STUDIO

Ad integrazione/deroga di quanto previsto dalle condizioni generali e particolari di polizza resta convenuto che la presente polizza viene estesa alla copertura della Responsabilità Civile dell'ASSICURATO per danni cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'assicurato e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'ASSICURAZIONE.

Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:

1. Lavori di manutenzione straordinaria
2. Attività non direttamente riconducibili all'attività professionale oggetto dell'ASSICURAZIONE
3. Installazione o manutenzione di insegne
4. Qualsiasi dipendente dell'ASSICURATO ivi inclusi i soci e amministratori dell'ASSICURATO
5. Qualsiasi SOSTANZA INQUINANTE dell'aria dell'acqua e del suolo

Relativamente alla sopra indicata copertura, gli ASSICURATORI non risponderanno per somme in eccesso all'importo indicato nella SCHEDA DI COPERTURA per singolo sinistro e in aggregato per il periodo dell'assicurazione, quale sottolimito di risarcimento s'intende compreso nel massimale di polizza indicato nella SCHEDA DI COPERTURA e non in aggiunta ad esso.

In presenza di altra polizza emessa a copertura della Responsabilità Civile dell'ASSICURATO per danni cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'assicurato e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'ASSICURAZIONE, la presente garanzia si intende operante a secondo rischio.

**Le seguenti estensioni sono sempre operanti. Ove non diversamente indicato ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.**

#### ESTENSIONE CODICE PRIVACY

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l'ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza di un ATTO ILLECITO relativo all'errato trattamento di dati personali, (D.lgs. 30/06/2003 n. 196, ex art. 15 primo comma, danni cagionati per effetto del trattamento) o comunque ricollegabili all'errata consulenza in materia di Privacy. Per trattamento dei dati personali si comprendono le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione.

La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato.

#### ESTENSIONE AD INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO e da cui derivino l'interruzione o sospensione, totale o

parziale delle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di TERZI. Il **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO** per la presente estensione è quello specificatamente indicato nel **MODULO/SCHEDA DI COPERTURA**.

#### **ESTENSIONE PENALITA' FISCALI**

A maggior chiarimento delle condizioni di POLIZZA si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'ASSICURATO - il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** presentate dai propri Clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad **ATTI ILLECITI** commessi dall'ASSICURATO nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.

La garanzia opera con uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.500,00 ed è esclusa in caso di **ATTO ILLECITO** continuato.

#### **CONDIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI RETROATTIVITA'**

Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:

A Nel caso in cui l'ASSICURATO avesse stipulato una POLIZZA, per il periodo immediatamente precedente, rinnovata con continuità e senza interruzioni il **PERIODO DI RETROATTIVITA'** della presente POLIZZA sarà il medesimo

B Nel caso in cui l'ASSICURATO non avesse stipulato una precedente assicurazione, il **PERIODO DI RETROATTIVITA'** decorre dalla data di decorrenza della presente POLIZZA, salvo quanto diversamente indicato nel **MODULO/SCHEDA DI COPERTURA**. In tal caso, è facoltà dell'ASSICURATO richiedere un **PERIODO DI RETROATTIVITA'** la cui durata e il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI.

C In caso venga concesso un **PERIODO DI RETROATTIVITA'** illimitato, lo stesso periodo decorrerà, in caso di obbligo d'iscrizione all'albo, dalla data di iscrizione albo, in caso contrario decorrerà dalla data di conseguimento del titolo abilitante allo svolgimento della professione.

In caso di Associazione Professionale, di Studio Associato o di Società, il **PERIODO DI RETROATTIVITA'** illimitato decorrerà dalla data di costituzione dell'Associazione Professionale, dello Studio Associato o della Società.

#### **CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**

Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:

A. Polizza emessa in nome e per conto di un singolo ASSICURATO

1) In caso di morte dell'ASSICURATO e nel caso in cui il **MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO** non venga acquistato dagli eredi dell'ASSICURATO presso un diverso ASSICURATORE, gli eredi avranno facoltà di richiedere agli ASSICURATORI, con comunicazione scritta ed inviata non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento e durante il **PERIODO DI ASSICURAZIONE**, il **MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI sulla base delle informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività ma non prima della data di retroattività convenuta. Il **LIMITE DI INDENNIZZO** indipendentemente dal numero delle **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** notificate nel **MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**, non potrà superare il **LIMITE DI INDENNIZZO** indicato nel **MODULO/SCHEDA DI COPERTURA**.

2) Fermo quanto previsto sub 1), è inoltre facoltà dell'ASSICURATO, solo in caso di cessazione definitiva dell'attività (si intende il raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti), salvo i casi di cessazione del rapporto per radiazione o sospensione dall'Albo professionale, di richiedere agli ASSICURATORI, con comunicazione scritta ed inviata almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del **PERIODO DI ASSICURAZIONE** indicato nel **MODULO/SCHEDA DI COPERTURA**, il **MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI sulla base delle informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività ma non prima della data di retroattività convenuta.

Il **LIMITE DI INDENNIZZO** indipendentemente dal numero delle **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** notificate nel **MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**, non potrà superare il **LIMITE DI INDENNIZZO** indicato nel **MODULO/SCHEDA DI COPERTURA**.

B. Polizza emessa in nome e per conto di un'Associazione Professionale, di uno Studio Associato o di una Società

In caso di scioglimento, volontaria cessazione dell'attività, assorbimento o fusione dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società, volontaria o forzata messa in liquidazione della Società, cessione di un ramo d'azienda ad un TERZO, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le parti e/o un **MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO** non venga acquistato dall'ASSICURATO o dai suoi eredi presso un diverso ASSICURATORE, l'ASSICURATO ha la facoltà di acquistare un **MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO** la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno, sempreché sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del **PERIODO DI ASSICURAZIONE** indicato nel **MODULO/SCHEDA DI COPERTURA**. Sarà condizione per la richiesta del **MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO** che i singoli componenti dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società cessino definitivamente l'attività professionale (si intende il raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti) e ne conseguua la cancellazione dal relativo albo, se previsto.

Il **LIMITE DI INDENNIZZO** indipendentemente dal numero delle **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** notificate nel **MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**, non potrà superare il **LIMITE DI INDENNIZZO** indicato nel **MODULO/SCHEDA DI COPERTURA**.



C. Il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO acquistato potrà essere successivamente esteso, a discrezione degli ASSICURATORI per un ulteriore periodo, sempre che sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO acquistato, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno.

#### **SMARRIMENTO DI DOCUMENTI**

Qualora l'ASSICURATO scopra durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE od il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) come definiti nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che documenti quali: atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma la cui custodia era stata affidata all'ASSICURATO od ai suoi predecessori o a TERZI dagli stessi incaricati od anche solamente ritenuti affidati all'ASSICURATO od ai suoi predecessori sono stati distrutti o danneggiati o persi o smarriti e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti, gli ASSICURATORI terranno indenne l'ASSICURATO per:

- a) ogni responsabilità legale nella quale l'ASSICURATO stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o smarriti;
- b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sopportati dall'ASSICURATO nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali COSTI o SPESE.

Si precisa che nei limiti previsti dalla presente polizza e per responsabilità derivanti da richieste di risarcimento e per quanto l'assicurato sia o possa essere civilmente responsabile, la garanzia prevista è operante anche per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito.

#### **OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO**

Premesso che questa è un'assicurazione nella formula Claims Made, quale temporalmente delimitata nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:

a) L'ASSICURATO - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all'indennizzo ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite all'INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro 10 giorni di:

- I. Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata;
- II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerlo responsabile di un ATTO ILLECITO;
- III. Qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Se tale comunicazione viene effettuata dall'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE secondo quanto indicato nei precedenti punti II e III o nei successivi 10 giorni indipendentemente o meno dall'applicabilità del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE fermo restando inderogabili obblighi relativi a modalità e termine di comunicazione previsti al punto a) del presente paragrafo.

b) L'ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie cooperando con gli ASSICURATORI fornendo loro tutto il supporto che potranno ragionevolmente richiedere.

c) I Legali e Periti scelti dall'ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.

d) L'ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l'entità oppure sostenere i COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.

In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.

e) Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell'ASSICURATO.

Qualora l'ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l'ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare applicabile indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

f) Nel caso che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l'ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia effettivamente coperto dalla presente POLIZZA.

Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI anticiperanno COSTI E SPESE per la parte della PERDITA assicurata.

g) Gli ASSICURATORI hanno facoltà di assumere fino a quanto ne hanno interesse la gestione della vertenza, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. Gli ASSICURATORI, qualora assumano la gestione della vertenza, si impegnano ad anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute anche prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Tale anticipo di COSTI E SPESE come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell'ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest'ultimo risulti non aver diritto all'indennizzo a termini del presente contratto.

Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell'assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l'organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'ente convenuto, l'assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.

Dopo ogni denuncia di sinistro e/o circostanza e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli ASSICURATORI potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata.





o comunicazione a mezzo PEC, anche per il tramite dell'Intermediario, rimborsando all'ASSICURATO la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l'imposta.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non potranno essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso.

### **ARBITRATO SPECIALE**

Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della RICHIESTA DI RISARCIMENTO in base al presente contratto, gli ASSICURATORI danno facoltà per iscritto all'ASSICURATO di proporre al TERZO danneggiato e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali il ricorso ad un Collegio Arbitrale ai sensi dell'Art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in luogo della giustizia ordinaria. Detta facoltà non verrà negata dagli Assicuratori senza una valida ragione.

Tale Collegio sarà chiamato a decidere sulla natura dell'ATTO ILLECITO, sulle sue conseguenze e sulla quantificazione della PERDITA.

Il Collegio sarà formato da tre arbitri, uno nominato congiuntamente dall'ASSICURATO e dagli ASSICURATORI, uno dal TERZO danneggiato ed il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l'ASSICURATO. Gli ASSICURATORI, in nome e per conto dell'ASSICURATO, e il TERZO danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro quelle del terzo arbitro saranno ripartite in uguale misura tra le Parti interessate.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

### **SURROGAZIONE**

Per ogni pagamento effettuato a termini di questa POLIZZA per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell'ASSICURATO per tali ammontari.

In tal caso l'ASSICURATO dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare il diritto di surrogazione compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell'ASSICURATO.

In caso di responsabilità solidale è fatto salvo per gli ASSICURATORI il diritto di regresso nei confronti degli eventuali coreponsabili.

### **CASI DI CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

a) Salvo l'applicabilità del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, questa polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:

- I. Scioglimento della Società o dell'Associazione professionale;
- II. Cessazione dell'attività;
- III. Ritiro dall'attività o morte dell'ASSICURATO;
- IV. Fusione od incorporazione della Società o dell'Associazione professionale;
- V. Messa in liquidazione anche volontaria della Società;
- VI. Cessione del ramo di azienda ad altri

In tutti i casi predetti la garanzia è prestata nei confronti delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO e delle CIRCOSTANZE che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad ATTI ILLECITI commessi anteriormente alla data di cessazione e fino alla scadenza della POLIZZA indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

b) Gli ASSICURATORI e l'ASSICURATO potranno recedere dalla presente POLIZZA mediante invio di lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC, anche per il tramite dell'Intermediario, con preavviso di 90 giorni.

In questo caso se il recesso è esercitato dagli ASSICURATORI, l'ASSICURATO avrà il diritto al rimborso del PREMIO pagato e non goduto al netto delle tasse indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Se il recesso è esercitato dall'ASSICURATO il PREMIO rimarrà in ogni caso acquisito dagli ASSICURATORI.

L'eventuale rimborso sarà corrisposto all'ASSICURATO entro 30 giorni dalla cessazione dell'ASSICURAZIONE.

c) RICHIESTE DI RISARCIMENTO fraudolente - Clausola risolutiva espressa.

Qualora l'ASSICURATO sia complice o provochi dolosamente RICHIESTA DI RISARCIMENTO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, esageri dolosamente l'ammontare del danno e/o dichiarati fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di TERZI, egli perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l'ASSICURATO per indennizzi già effettuati.

d) Diritto di recesso in caso di vendita a distanza: in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a UIA srl Corso Sempione 61 20149 Milano. In tal caso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

### **TACITO RINNOVO**

La Polizza ha durata 12 (dodici) mesi ed è previsto il Tacito Rinnovo, con effetto dalla data indicata nel modulo di Polizza in assenza di variazione/aggravamento del rischio ed in assenza di sinistri e/o circostanze, fermo quanto previsto al punto 3 della sezione B delle Condizioni generali. La disdetta dovrà essere inviata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione tramite lettera raccomandata A/R a UIA Srl - Corso Sempione, 61 - 20149 Milano (MI) o posta certificate a [underwritinginsuranceagency srl@pec.it](mailto:underwritinginsuranceagency srl@pec.it).



In assenza di disdetta alla Polizza, la stessa si intenderà rinnovata per un nuovo Periodo di Assicurazione e così successivamente. Ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile in caso di mancato pagamento del Premio o la prima rata di Premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui è dovuto. In caso di mancato pagamento della rata di Premio successiva alla stipulazione della Polizza l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.;

In caso di variazioni del rischio dovrà essere inviata comunicazione scritta, corredata del modulo di rinnovo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del periodo assicurativo, dove si evincano:

- a) eventuali variazioni anagrafiche del rischio;
- b) eventuali variazioni degli introiti consolidati (negativo/positivo) nell'ordine del 10 per cento;
- c) eventuali variazioni rispetto alla tipologia dell'attività svolta, in relazione a quanto precedentemente comunicato (estensioni/precisazioni della precedente Polizza);
- d) nuove circostanze e/o sinistri.

In assenza di disdetta alla Polizza e/o di comunicazione scritta, corredata del modulo di rinnovo, relativa a variazioni del rischio occorse, entro i termini sopra indicati, verrà inviata quietanza di rinnovo, ed il Contraente sarà tenuto al pagamento del Premio di rinnovo.

Eventuali variazioni del rischio, comunicate successivamente a 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del periodo assicurativo, verranno valutate dagli Assicuratori, che in caso di accettazione della variazione del rischio, potranno procedere con l'emissione di un'appendice o di nuova Polizza che potrà prevedere una variazione del Premio.

## **CONTINUOUS COVER**

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:

- a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa DAI MEDESIMI ASSICURATORI per il tramite di UIA Srl;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
- c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza;
- d) che l'omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all'assicurato di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento.

Periodo di carenza: la presente garanzia sarà operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di assicurazione o della appendice emessa.

In relazione alla richiesta di risarcimento contemplata dal presente articolo verrà applicato a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo € 1.000,00.

## **Sezione B**

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### **1. Dichiarazioni relative alle CIRCOSTANZE del rischio**

Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell'ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'ASSICURATO relative a CIRCOSTANZE tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale decadenza del diritto all'indennizzo.

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.

#### **2. Altri contratti con altri assicuratori**

L'ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre POLIZZE assicurative.

#### **3. Pagamento del PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l'INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all'INTERMEDIARIO, si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005.



Se l'ASSICURATO non paga i PREMI o le rate di PREMIO successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art.1901 C.C.)

Se il premio non è pagato agli ASSICURATORI, oppure a UIA srl che gestisce il contratto entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, gli Assicuratori hanno diritto di annullare il contratto dalla data di inizio.

4. Modifiche / Cessione della POLIZZA

Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall'ASSICURATO e accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di una appendice alla POLIZZA.

5. Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 10 giorni dalla conoscenza della condizione. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile).

6. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile).

7. Pagamento Dell'indennizzo

Valutata la PERDITA, verificata l'operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, gli ASSICURATORI provvederanno al pagamento di quanto loro compete entro 45 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione consensuale tra le Parti.

8. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'ASSICURATO.

9. Foro competente

Le Parti stabiliscono di comune accordo che per le vertenze che possano derivare dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio della Repubblica Italiana.

10. Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia.

11. Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le PERDITE originate da ATTI ILLECITI posti in essere nei territori e con i limiti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

12. Elezione di domicilio

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:

UIA Srl  
Corso Sempione 61 - 20149 Milano  
Tel 02.54122532 - Fax 02.54019598  
sinistri@uiainternational.net

13. Clausola broker (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L'INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)

Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l'ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA.

Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. SRL si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;

b) ogni comunicazione effettuata dal broker del CONTRAENTE/ASSICURATO a U.I.A. SRL si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.

Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società U.I.A. SRL l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente POLIZZA.

Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata a U.I.A. SRL si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;

b) ogni comunicazione effettuata da U.I.A. SRL si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.

Il Contraente

U.I.A. SRL







**TOKIO MARINE**  
**HCC**

**Tokio Marine Europe S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Via Torino, 2  
20123 Milano, Italia  
Tel: + 39 02 87387741  
tmhcc.com

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Sezione A

Oggetto dell'Assicurazione - Obbligazione temporale dell'Assicuratore (Claims Made - Retroattività)

Definizioni

Esclusioni

Estensioni

Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento

Arbitrato speciale

Surrogazione

Casi di cessazione dell'Assicurazione

Sezione B - Condizioni Generali di Assicurazione

1. Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio

2. Altri contratti con altri assicuratori

3. Pagamento del Premio

4. Modifiche/Cessione della polizza

5. Aggravamento del rischio

6. Diminuzione del rischio

7. Pagamento dell'indennizzo

8. Oneri fiscali

9. Foro competente

10. Rinvio alle norme di legge

11. Estensione territoriale

12. Elezione di domicilio

13. Clausola broker (se operante)

Il Contraente



## INFORMATIVA PRIVACY PER GLI ASSICURATI – PROTEZIONE DATI PERSONALI

L'Assicuratore rispetta il diritto alla privacy degli Assicurati. Nella nostra Politica sulla Privacy (disponibile all'indirizzo <https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy>) spieghiamo chi siamo, in che modo raccogliamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni personali degli Assicurati, e in che modo gli Assicurati possono esercitare il proprio diritto alla privacy. In caso di qualunque domanda o dubbio sull'utilizzo da parte nostra delle loro informazioni personali, gli Assicurati possono contattarci all'indirizzo [DPO@tmhcc.com](mailto:DPO@tmhcc.com).

Possiamo raccogliere informazioni personali come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono, sesso e data di nascita. Abbiamo bisogno delle informazioni personali degli Assicurati per stipulare e dare esecuzione al contratto di assicurazione. Conserviamo le informazioni personali che riceviamo quando, ai fini della prestazione dei nostri servizi, abbiamo l'esigenza e siamo legittimati a fare ciò.

Possiamo comunicare le informazioni personali degli Assicurati a:

- Le **società del nostro gruppo**;
- **Fornitori di servizio terzi e partner** che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti elaborano le informazioni personali per le finalità descritte nella nostra Politica sulla Privacy, come verrà comunicato agli Assicurati quando raccogliamo le loro informazioni personali;
- Qualunque **competente organo di polizia, agenzia di vigilanza o governativa, tribunale o altra parte terza**, quando riteniamo che la comunicazione sia necessaria (i) ai sensi di una legge o normativa applicabile, (ii) per accertare, esercitare o difendere i nostri diritti, o (iii) per proteggere gli interessi vitali degli Assicurati o quelli di qualunque altra persona;
- Un **potenziale acquirente** (e ai suoi agenti e consulenti) in relazione al possibile acquisto, fusione o acquisizione di qualunque parte della nostra attività, a condizione di informare l'acquirente che deve utilizzare le informazioni personali degli Assicurati unicamente per le finalità comunicate nella nostra Politica sulla Privacy e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679; o
- **Qualunque altra persona con il consenso dell'Assicurato** alla comunicazione.

Le informazioni personali degli Assicurati possono essere trasferite verso, ed elaborate in, paesi diversi dal paese di residenza degli Assicurati stessi. Tali paesi possono avere leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle del paese degli Assicurati. Trasferiamo dati all'interno del gruppo societario Tokio Marine in virtù del nostro Contratto Infragruppo di Trasferimento dei Dati, che comprende le Clausole Contrattuali Standard dell'Unione Europea.

Utilizziamo misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere le informazioni personali che raccogliamo e trattiamo. Le misure che utilizziamo sono pensate per offrire un livello di sicurezza adatto al rischio derivante dal trattamento delle informazioni personali.

Gli Assicurati hanno diritto di sapere quali dei loro dati sono in nostro possesso e di effettuare quella che viene denominata una **Richiesta di Accesso del Soggetto Interessato**. Essi hanno inoltre diritto di richiedere che i loro dati vengano **corretti** per fare sì che i dati in nostro possesso siano accurati. In determinate circostanze essi godono di altri diritti relativi alla protezione dei dati, come ad esempio quello di **richiedere la cancellazione, opporsi al trattamento, limitare il trattamento** e in alcuni casi **richiedere la portabilità**. Ulteriori informazioni sui diritti degli Assicurati sono riportate nella nostra Politica sulla Privacy.

Gli Assicurati potranno chiederci in qualunque momento di **interrompere l'invio da parte nostra di comunicazioni di marketing**. Essi potranno esercitare tale diritto cliccando sul link "annulla l'iscrizione" o "opt-out" nelle mail di marketing che inviamo. Analogamente, se abbiamo raccolto e trattato informazioni personali con il consenso degli Assicurati, questi potranno **ritirare il proprio consenso** in qualunque momento. L'aver ritirato il proprio consenso non modificherà la legittimità di qualunque trattamento che abbiamo effettuato prima di tale decisione, e non avrà influenza sul trattamento delle informazioni personali effettuato in virtù di un fondamento giuridico diverso rispetto al consenso del titolare dei dati. Gli Assicurati **hanno diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati** riguardo la nostra raccolta e utilizzo delle loro informazioni personali.

Data:

09/03/2019

ASSICURATO  
(Timbro e Firma)

↑



L'ASSICURATORE

↑

**Oggetto:** Arch. Aiello Trasmissione documentazione

**Mittente:** "santogiovanni\aiello\@archiworldpec\.it"  
<santogiovanni.aiello@archiworldpec.it>

**Data:** 21/11/2019, 11:41

**A:** amat.segrgen@pec.it

**Affidamento dei servizi relativi all'Architettura ed all'Ingegneria, con riferimento ai lavori di  
riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici al**

**servizio del deposito AMAT di Roccazzo - C.I.G.: Z0129D28D4.**

Alla Cortese attenzione del R.U.P. Ing. Giovanni Lumione

In riscontro alla Vostra nota prot. 260 del 20-11-2019 in allegato si trasmette la seguente documentazione:

- Polizza Assicurativa di responsabilità Civile
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Distinti saluti

Arch. Santo Giovanni Aiello

— Allegati: —

---

ARCH AIELLO CONTO CORRENTE DEDICATO.pdf	348 kB
ARCH AIELLO POLIZZA ASSICURATIVA.pdf	873 kB

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Arch. Aiello Trasmissione documentazione

**Mittente:** "Per conto di: santogiovanni.aiello@archiworldpec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Data:** 21/11/2019, 11:41

**A:** amat.segrgen@pec.it

## Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 21/11/2019 alle ore 11:41:15 (+0100) il messaggio "Arch. Aiello Trasmissione documentazione" è stato inviato da "santogiovanni.aiello@archiworldpec.it"

indirizzato a:

amat.segrgen@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20191121114115.24465.825.2.67@pec.aruba.it

— postacert.eml —

---

**Oggetto:** Arch. Aiello Trasmissione documentazione

**Mittente:** "santogiovanni.aiello@archiworldpec.it"

<santogiovanni.aiello@archiworldpec.it>

**Data:** 21/11/2019, 11:41

**A:** amat.segrgen@pec.it

**Affidamento dei servizi relativi all'Architettura ed all'Ingegneria, con riferimento ai lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici al**

**servizio del deposito AMAT di Roccazzo - C.I.G.: Z0129D28D4.**

Alla Cortese attenzione del R.U.P. Ing. Giovanni Lumione

In riscontro alla Vostra nota prot. 260 del 20-11-2019 in allegato si trasmette la seguente documentazione:

- Polizza Assicurativa di responsabilità Civile
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Distinti saluti

Arch. Santo Giovanni Aiello

— Allegati: —

---

dati-cert.xml

841 bytes

postacert.eml	1,6 MB
ARCH AIELLO CONTO CORRENTE DEDICATO.pdf	348 kB
ARCH AIELLO POLIZZA ASSICURATIVA.pdf	873 kB